

lizio che sul programma di fabbricazione, adottati con delibera n. 26 del 21 aprile 1972;

ritenuto che detto regolamento edilizio con l'annesso programma di fabbricazione, così modificato appare meritevole di approvazione in quanto rispondente alle disposizioni contenute nell'art. 33 e seguenti della legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150, modificata ed integrata con legge 6 agosto 1967, n. 765;

su proposta dell'Assessore all'Urbanistica, assetto del territorio e programmazione e sviluppo economico;

DELIBERA

all'unanimità, di approvare, ai sensi dell'art. 36 della legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150 modificata ed integrata dalla legge 6 agosto 1967 n. 765, il regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del Comune di Marcellina (Roma), adottato con deliberazione consiliare 20 febbraio 1971, n. 8 e successivamente modificato con delibera 21 aprile 1972, n. 26.

Il progetto è visto dall'Assessore all'Urbanistica e all'assetto del territorio in un testo contenente il regolamento edilizio ed in un programma di fabbricazione, composto di una relazione, di una planimetria in scala 1:10.000 e di una planimetria in scala 1:2.000.

Roma, 27 febbraio 1973

Il Presidente
CIPRIANI

La Commissione di Controllo sulla Amministrazione Regionale ha consentito l'ulteriore corso nella seduta del 27-3-1973, verbale 75/70.

DELIBERAZIONE 27 febbraio 1973, n. 234.

Progetto di variante al Piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del Comune di Roma, per il comprensorio 16/A.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 995 del 19 dicembre 1972, avente per oggetto: « Progetto di variante al Piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del Comune di Roma, per il comprensorio denominato 16/A »;

vista l'ordinanza n. 65/47, con la quale la Commissione di controllo nella seduta del 16 gennaio 1973 ha invitato l'Amministrazione regionale Lazio a fornire chiarimenti in ordine alla sopracitata delibera n. 995 del 19 dicembre 1972;

considerato che, in particolare, la citata Commissione di controllo ha osservato che, mentre nella parte motiva della deliberazione di che trattasi si afferma che il progetto di variante in questione, adottato con deliberazione del Consiglio comunale di Roma n. 1038 del 23 ottobre

1969, è stato modificato, in relazione a talune richieste del Ministero dell'Interno, con successiva deliberazione della Giunta municipale n. 4434 del 26 agosto 1970, nella parte dispositiva, si fa riferimento al progetto quale risulta dalla prima soltanto delle anzidette deliberazioni;

che, pertanto, appare opportuno menzionare nella parte dispositiva della citata delibera di Giunta regionale la succitata deliberazione della Giunta municipale n. 4434, secondo quanto osservato dalla Commissione di controllo e di conseguenza provvedere all'approvazione del progetto di variante di che trattasi con una nuova delibera di Giunta sostitutiva del precedente atto deliberativo;

vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni;

visto l'art. 7 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

visto il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8;

vista la legge regionale 5 settembre 1972, n. 8;

visto il D.M. 11 agosto 1964, n. 3266, con il quale è stato approvato il Piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del Comune di Roma;

visto il D.P.R. 16 dicembre 1965, con il quale è stato approvato il Piano Regolatore Generale del citato Comune;

vista la deliberazione consiliare 23 ottobre 1969, n. 1038, con la quale il Comune di Roma ha adottato — subordinatamente all'autorizzazione del Ministero dei LL.PP., ai sensi del penultimo comma dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e dell'art. 3 della legge 18 aprile 1962, n. 167 — il progetto denominato 16/A bis in variante al vigente Piano di zona per il comprensorio indicato col n. 16/A ed in variante al vigente Piano Regolatore Generale;

ritenuto che con la medesima deliberazione consiliare 23 ottobre 1969, n. 1038, il Consiglio comunale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 25 della legge 9 giugno 1943, n. 530, e 26 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2839, ha delegato la Giunta municipale a provvedere alle ulteriori incombenze in ordine al progetto di variante di che trattasi;

vista la nota 22 settembre 1969, n. 256-257, con la quale il Ministero dei LL.PP. ha comunicato al Comune di Roma che, ai sensi dell'art. 3 della legge 18 aprile 1962, n. 167, non è richiesta l'autorizzazione preventiva per le varianti al P.R.G. da apportare con i Piani di zona o varianti a medesimi, costituendo l'approvazione di questi ultimi « ope legis » variante al P.R.G. stesso;

visto il provvedimento 13 dicembre 1969, n. 16170/R 2171/A2/1886 con il quale il Ministero dell'Interno — ai sensi dell'art. 3 del D.L.L. 17 novembre 1944, n. 426 — ha approvato, subordinatamente all'introduzione di alcune integrazioni al progetto di variante di che trattasi, la menzionata deliberazione consiliare 23 ottobre 1969, n. 1038;

vista la deliberazione 26 agosto 1970, n. 4434, con la quale la Giunta municipale del Comune di Roma ha integrato il progetto medesimo secondo quanto richiesto dal menzionato Ministero dell'Interno ed ha preso atto di quanto comunicato dal citato Ministero dei LL.PP. con la suddetta nota 22 settembre 1969, n. 256-257;

visto il provvedimento 12 febbraio 1971, n. 16170/R 2171/A2/1750, con il quale il Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 3 del d.l. 17 novembre 1944, n. 426, ha approvato la succitata deliberazione 26 agosto 1970, n. 4434;

ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che, a seguito della pubblicazione degli atti, è stata presentata una opposizione, in ordine alla quale il Comune ha formulato le proprie controdeduzioni con deliberazione della Giunta municipale 9 dicembre 1971, n. 6784;

che il progetto presentato prevede:

1) lo stralcio di perimetro del comprensorio 16/A di alcune aree ubicate a sud-ovest verso la via Collatina;

2) lo stralcio di alcune aree ubicate ad est del medesimo comprensorio, in quanto quasi totalmente edificate;

3) la rettifica del perimetro nord-est del detto comprensorio 16/A;

4) l'ampliamento del perimetro dello stesso comprensorio in corrispondenza di un'area destinata dal P.R.G. a «zona N» (verde pubblico) e parte a «zona F1» (ristrutturazione);

che le varianti apportate dal citato progetto al Piano Regolatore Generale vigente appaiono pienamente giustificate;

che nel progetto di che trattasi risultano rispettati i limiti e rapporti di cui al D.I. 2 aprile 1969, n. 1444, tranne per quanto riguarda le aree destinate a verde pubblico, le quali presentano una lieve carenza rispetto a quanto stabilito dal citato D.I. n. 1444 (7,55 mq/ab invece di 9 mq/ab);

che tuttavia tale carenza non appare pregiudizievole all'approvazione della variante di che trattasi, in quanto la variante medesima si inserisce nel Piano particolareggiato n. 13/F, nel contesto del quale il verde pubblico raggiunge l'entità di 16,98 mq/ab;

considerato che in conformità delle deduzioni comunali e per i motivi in esse indicati, è da respingere l'opposizione presentata da Mancinelli Adelia ed altri;

visto il parere espresso dalla Sezione urbanistica regionale in data 15 marzo 1972;

su proposta dell'Assessore all'Urbanistica, assetto del territorio, programmazione economica, consorzi industriali e problemi della casa;

DELIBERA

all'unanimità, di approvare ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, il progetto di variante denominato 16/A bis al Piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del Comune di Roma per il comprensorio indicato col n. 16/A adottato con deliberazione consiliare 23 ottobre 1969, n. 1038, e modificato con deliberazione della Giunta municipale 26 agosto 1970, n. 4434;

l'opposizione presentata è decisa in conformità a quanto sopra specificato.

Il progetto viene vistato dall'Assessore all'Urbanistica in una relazione illustrativa contenente le previsioni di

spesa, in un testo di norme tecniche d'attuazione, in due planimetrie in scala 1:10.000, in tre planimetrie in scala 1:2.000, in un elenco catastale delle proprietà interessate.

La presente delibera sostituisce ad ogni effetto la delibera di Giunta n. 995 del 19 dicembre 1972.

Roma, 27 febbraio 1973

Il Presidente
CIPRIANI

La Commissione di Controllo sulla Amministrazione Regionale ha consentito l'ulteriore corso nella seduta del 27-3-1973, verbale 75/71.

DELIBERAZIONE 27 febbraio 1973, n. 235.

Comune di Frascati — Autorizzazione preventiva ad una variante di Piano Regolatore Generale, relativa alla destinazione a zona alberghiera (albergo motel Tedeschi) di un'area ubicata in località «Casamara».

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8;

vista la legge regionale 5 settembre 1972, n. 8;

visto il D.P.R. 19 dicembre 1967, con il quale venne approvato il Piano Regolatore Generale del Comune di Frascati;

vista la domanda in data 14 ottobre 1969, con la quale il Sindaco del Comune di Frascati, in base alla deliberazione consiliare 30 settembre 1969, n. 92, ha chiesto al Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 10 della citata legge 17 agosto 1942, n. 1150, l'autorizzazione preventiva ad apportare al vigente Piano Regolatore Generale le seguenti varianti:

a) destinazione a zona alberghiera (albergo Aldobrandini) di terreni ubicati in località Cima del Colie «Leccinone», vincolati dal Piano Regolatore a verde privato;

b) destinazione a zona alberghiera (albergo motel Tedeschi) di un'area ubicata in località «Casamara», vincolata dal Piano Regolatore a verde agricolo;

c) destinazione di un'area ubicata in via 8 settembre, compresa nella zona vincolata a verde attrezzato, per consentire la realizzazione del «Polisportivo»;

d) destinazione di un'area per la costruzione di una palestra di scherma nella zona del Parco dell'Ombrellino, vincolata dal Piano Regolatore a parco pubblico;

vista la nota 2 ottobre 1971, n. 2434, con la quale il Ministero dei Lavori Pubblici — Direzione Generale dell'Urbanistica — ha autorizzato soltanto lo studio della variante relativa alla realizzazione del «Polisportivo», facendo riserva delle definitive determinazioni in ordine alla variante riguardante la costruzione, in località «Casamara», dell'albergo Tedeschi;